

Autotrasportatori merci per conto terzi: per il bonus carburanti II trimestre 2022, domande entro il 6 ottobre 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che la legge 197/2022, art. 1 commi 503 e seguenti, così come modificata con decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni con la legge 85/2023 ha stanziato **200,00 milioni di euro** da destinare alle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, quale **contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell'anno 2022.**

Le istanze possono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle **ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023 e sino alle 23,59 del 6 Ottobre 2023.**

Facciamo il punto sulla presentazione dell'istanza.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 commi 503 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n.197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" così come modificati dall'art. 34 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, **a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 settembre 2023 è aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l'ottenimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese autotrasporto di merci per conto di terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, sulla spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell'anno 2022.**

Osserva

In materia di crediti di imposta nel settore degli autotrasporti, si ricorda che **sono state definite le disposizioni attuative:**

- ✓ del **credito d'imposta** per le **imprese** esercenti attività di **autotrasporto merci in conto proprio** (art. 14 co. 1 lett. a) del DL 144/2022), con DM 4.8.2023 (pubblicato sulla *G.U.* 13.9.2023 n. 214), **le cui istanze possono essere presentate fino al 29.9.2023;**
- ✓ del **credito d'imposta** per le **imprese** esercenti **servizi di trasporto di persone** (art. 14 co. 1 lett. b) del DL 144/2022), con DM 4.8.2023 (pubblicato sulla *G.U.* 9.9.2023 n. 211), **le cui istanze possono essere presentate fino al 4 ottobre 2023.**

Misura del credito di imposta

Il credito per le **imprese autotrasporto di merci per conto di terzi** è riconosciuto nella **misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200,00 milioni di euro, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli:**

- ✓ di **categoria euro V o superiore,**
- ✓ di **massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,**
- ✓ **utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.**

L'Istanza

L'istanza è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'accesso alla piattaforma è effettuato dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CNS/CIE. Una volta autorizzato all'accesso, il legale rappresentante può individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell'impresa richiedente.

Successivamente alle fasi di autenticazione e autorizzazione i richiedenti il contributo procedono con **l'inserimento dell'istanza che deve essere unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.**

Eseguito **l'accesso alla piattaforma**, l'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:

- ✓ sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
- ✓ aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Osserva

Le domande devono contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta avviene sulla base dell'**ordine di arrivo delle richieste, è assegnato** oltre che **nei limiti delle risorse disponibili**, come detto, pari a 200,00 milioni di euro, anche **entro l'importo massimo di cui alla lettera a del punto (61) della Comunicazione della Commissione C (2023) 1711 finale del 23 marzo 2023**, verificato attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Osserva

Il **decreto ministeriale del 26 luglio 2023**, che ha recepito le novità derivanti dalla comunicazione della Commissione europea denominata "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*", ha innalzato, tra l'altro, fino a 2milioni di euro, il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può essere concesso l'aiuto.
L'anno interessato è il 2022.

La piattaforma

La piattaforma è articolata in **due aree distinte:**

- ✓ **area inserimento istanza;**
- ✓ **area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza.**

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

- ✓ inserire una istanza;
- ✓ inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
- ✓ **inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell'area riservata.**

I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono tutti obbligatori.

I files da allegare all'istanza devono contenere le seguenti informazioni:

- ✓ **File fatture** (una riga per ogni fattura indicata):
 - Identificativo SDI fattura;
 - Tipo fattura (CARB/NO CARB);
 - Importo complessivo della fattura al lordo dell'IVA;
 - Importo a rimborso al lordo dell'IVA (quota parte dell'importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)

- ✓ **File targhe** (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura):
 - Identificativo SDI fattura;
 - Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;
 - Contratto di noleggio: (SI/NO);
 - Codice paese automezzo.

I files devono essere compilati utilizzando i **files di esempio allegati al comunicato del 12 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Ultimata la compilazione, **i files**, per l'inserimento in piattaforma, unitamente all'istanza, **dovranno essere salvati nel formato CSV (delimitato da separatore di elenco) (*.csv)**.

Inviata l'istanza, **la piattaforma rilascia un codice identificativo**.

A seguito della presentazione dell'istanza è possibile accedere, attraverso la piattaforma informatica, **nell'area riservata per la verifica dello stato di avanzamento della richiesta**.

Esito delle domande

All'esito delle verifiche, il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emana il decreto di concessione e provvede a registrare sull'RNA gli aiuti concessi alle singole imprese**.

L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Il Ministero trasmette poi all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d'imposta concesso, comunicando anche eventuali variazioni.

Il credito di imposta:

- ✓ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- ✓ **non deve eccedere l'importo autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**;
- ✓ **non è soggetto ai limiti fissati dalle leggi n° 244/2007** (250.000,00 euro) **e 388/2000** (2 milioni di euro);
- ✓ **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap**;
- ✓ **non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali** di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Osserva

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fine della Circolare N° 53/2023